



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 638

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) correlati all'emergenza sanitaria COVID-19. Anno formativo 2020-2021.

Il giorno **23 Aprile 2021** ad ore **08:17** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

Al permanere dello stato di emergenza a livello nazionale e locale e allo stato d'incertezza rispetto all'evoluzione della pandemia e all'attuazione del piano vaccinale, si relaziona in merito ai fatti di seguito precisati.

Come noto, nell'anno formativo 2019/2020 il Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola – Ufficio esami di Stato e abilitazioni professionali si è trovato nella situazione eccezionale di organizzare e gestire gli esami dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) nel contesto del tutto inedito determinato dall'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid- 19. È in tale contesto, caratterizzato da una generale incertezza degli orientamenti e dall'attesa delle disposizioni nazionali, che è maturata, in coerenza con il decreto legge n. 22 dell'8 aprile 2020 recante misure urgenti in merito allo svolgimento degli esami di Stato e alla regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020, la **Deliberazione n. 539 del 30 aprile 2020** con cui la Giunta provinciale dettava disposizioni in ordine allo svolgimento degli esami e alla certificazione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale a conclusione dell'anno formativo 2019/2020. Nel contempo la deliberazione della Giunta provinciale n. 691 del 22 maggio 2020 recava disposizioni, tra l'altro, anche in merito alla conclusione dell'anno scolastico e alla valutazione degli apprendimenti 2019/2020 (cfr. art. 7).

Si addiveniva pertanto, in forza della suddetta deliberazione, a una complessiva ridefinizione di tutti i moduli d'esame in parola, che venivano di fatto sussunti in un paradigma fortemente derogatorio, strutturato in base ai seguenti elementi comuni:

- un colloquio come unica prova d'esame (nella quale venivano a confluire le altre prove, scritte e pratiche, cui era stato gioco-forza rinunciare);
- la costituzione di Commissioni formate esclusivamente da membri interni, a eccezione del/la Presidente, unica figura esterna a garanzia della terzietà ai fini della valutazione dei candidati e delle candidate, nonché della regolarità delle procedure d'esame.

Si proponeva così, anche con un previo confronto con tutti gli attori del sistema provinciale IeFP, un modello d'esame del tutto nuovo che avrebbe dovuto garantire il regolare e legittimo svolgimento degli esami, permettendo al contempo agli studenti e alle studentesse ammessi/e di poter conseguire i titoli di studio corrispondenti ai percorsi svolti.

Nonostante il carattere di novità più sopra richiamato, il modello d'esame predisposto ha garantito a tutti gli effetti il diritto degli studenti e delle studentesse di sostenere un esame finale serio e articolato, esaustivo e attendibile. A questo proposito, un resoconto significativo è quello emerso dalle *Relazioni finali* presentate dai Presidenti delle Commissioni d'esame. Tali Relazioni sono state attentamente esaminate dal Servizio provinciale competente, il quale ne ha tratto una sintesi allo scopo di farne emergere le principali evidenze. È quindi doveroso richiamare, a tale

riguardo, la Circolare n. 584897 di data 25.09.2020 (**documentazione n. 1**) avente ad oggetto ***“Restituzione esiti degli esami dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) – sintesi Relazioni Presidenti di Commissione a.f. 2019-2020”***, nella quale è emerso con tutta evidenza un generalizzato apprezzamento circa la tenuta del modello d’esame delineato, sia per quanto riguarda gli esami di Qualifica professionale sia per quanto riguarda gli esami del Diploma di Tecnico.

Tutte le sessioni d’esame dei percorsi IeFP dell’anno formativo 2019/2020 (ordinaria, straordinaria, privatisti, apprendistato) sono state pertanto realizzate in attuazione del modello d’esame recato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 2020.

Si richiama inoltre, per quanto riguarda l’anno formativo 2020/2021 e, in particolare, la ripresa dell’attività didattica, la Circolare di data 31.12.2020 prot. 847445, con cui il Dipartimento Istruzione e Cultura dava disposizioni in merito al rientro a scuola, a partire dal 7 gennaio 2021, prevedendo una attività didattica in presenza per il 50% degli studenti iscritti al singolo istituto. Si ricorda altresì la Circolare di data 19.03.2021 prot. 195495, avente ad oggetto ***“Ulteriori indicazioni organizzative per attività di alternanza scuola lavoro, tirocini e stage IeFP, attività di laboratorio e prove Invalsi”***, emanata dal Dirigente Generale a seguito della collocazione della Provincia autonoma di Trento in zona rossa, con la quale veniva confermata la continuità in ordine allo svolgimento in presenza delle attività laboratoriali, con contestuale ed esplicito richiamo alla rigorosa osservanza dei protocolli di sicurezza previsti. Tali attività laboratoriali sono del resto sempre state realizzate in presenza anche nei periodi di lockdown.

Nel contempo, a livello nazionale l’articolo 1 comma 504 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante ***“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020/21 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020/23”***, ha demandato al Ministero dell’Istruzione l’emanazione di una o più Ordinanze per lo svolgimento degli esami conclusivi del Primo e del Secondo ciclo di Istruzione, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica. In attuazione di tale norma, il Ministero dell’Istruzione ha emanato le Ordinanze nn. 53 e 54 di data 3.03.2021 relative allo svolgimento degli esami di entrambi i cicli di Istruzione.

Questo è il quadro a consuntivo di quanto avvenuto nel corso del 2020, e di quanto invece lo Stato ha già disciplinato con le disposizioni da ultimo citate in merito allo svolgimento degli esami di Stato 2020/2021, e che per il secondo ciclo prevedono lo svolgimento della prova orale e la conferma della composizione delle commissioni con i membri interni e un Presidente esterno.

Per quanto riguarda le considerazioni che questa Giunta è chiamata a sviluppare anche per quest’anno in merito alla definizione del modello di esame dei percorsi IeFP, si deve dare atto che, rispetto all’anno formativo scorso, quello in corso si è caratterizzato nonostante le parziali chiusure, da una maggiore continuità didattica, pur nel permanere di una situazione epidemiologica ancora

grave, e non prevedibile sul versante futuro.

In tale contesto, e tenuto quindi conto di come l'anno formativo si è sviluppato, nonché del peculiare sistema dell'IeFP del Trentino, è stata avviata, nei termini che seguono, un'articolata e approfondita istruttoria e riflessione in merito alla definizione del nuovo modello di esame per l'anno formativo 2020/2021, alla luce dell'esperienza e dei risultati consolidati nell'anno precedente, nonché dello svolgimento e dell'andamento delle attività didattiche realizzate, pur in un contesto di incertezza correlata alla pandemia ancora in atto.

Tale situazione ha indotto il Servizio provinciale competente a ricercare possibili proposte per lo svolgimento dell'esame e quindi per la definizione del modello di esame che necessita l'assunzione di una decisione in merito pur in un contesto ancora in evoluzione sia sotto il profilo della curva pandemica che dei programmi di vaccinazione rivolto al personale della scuola, anche in riferimento alla continuità didattica.

In tale decisione non può che assumere a riferimento che, a differenza di quanto accaduto nel resto del territorio nazionale, nella nostra Provincia si siano realizzate condizioni di particolare e significativa differenza quali la riduzione dei tempi della DDI – didattica digitale integrata, la scuola in presenza per tutti da settembre a novembre 2020, la scuola in presenza al 50% dal 7 gennaio 2021, diffusi investimenti a sostegno dell'apprendimento, elementi che hanno permesso di considerare lo svolgimento degli esami in una situazione solo parzialmente derogatoria dal modello ordinario.

È dunque a partire da questa quadro di contesto che ha preso il via l'attività istruttoria, in continuità con quanto effettuato nel precedente anno formativo, che il Servizio provinciale competente ha coinvolto in una **interlocazione preventiva** (e, con specifico riferimento alle Istituzioni formative paritarie, anche alla luce delle finalità recate e dalla struttura del rapporto che emerge dal contratto di servizio) tutte le Istituzioni formative paritarie e provinciali, al fine di indagare, ancorché con tutti i limiti e le incertezze poste da una situazione epidemiologica *in fieri*, se vi fossero le condizioni minime (vale a dire gli indispensabili presupposti didattici: regolarità della frequenza, buon andamento delle attività programmate, svolgimento dei tirocini curricolari e delle attività di alternanza scuola/lavoro per il IV anno etc.) per poter ricondurre gli esami in parola nell'alveo ordinario delle prove canoniche (**“Prova Esperta” e prova pratica** per le Qualifiche professionali, **“Studio di caso e domande multi-ambito”** per il Diploma di Tecnico etc.). Tale interlocazione si è quindi tradotta nella nota del Servizio provinciale competente, di data 2 febbraio 2021 prot. 70092 (**Documentazione n. 2**), avente ad oggetto **“Definizione modello d'esame di qualifica e diploma per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) – a. f. 2020/2021”**, con la quale, in prima battuta, Dirigenti e Direttori erano chiamati a presentare osservazioni e proposte entro il termine di venerdì 19 febbraio 2021. A tale riguardo, si ricorda che

la risposta dei Dirigenti e Direttori è pervenuta al Servizio provinciale competente in data 18 febbraio 2021, con nota prot. 117761. Nella risposta, sono emerse le seguenti indicazioni di massima:

- 1) **evitare, per quanto possibile, di replicare il modello di esame dell'anno precedente consistito in un'unica prova orale:** le Istituzioni formative provinciali e paritarie hanno infatti evidenziato, esclusivamente in tale contesto, come questo modello di esame presenti criticità a carico degli esaminandi e si sono dette unanimemente concordi a non ripeterlo (valutazione, questa, divergente rispetto a quanto riferito dai Presidenti di Commissione nelle loro relazioni finali);
- 2) **attuare un modello di esame che ripristini, per quanto possibile, quello ordinario ante Covid-19, con svolgimento di tutte le prove di esame, sia teoriche che pratiche,** pur ammettendo che le stesse possano essere ridotte/modificate/adattate da ogni Centro di formazione professionale in considerazione delle attività didattiche effettivamente svolte;
- 3) **permettere, a partire dai contenuti delle prove già validate e conservate presso il Servizio provinciale competente, che ogni CFP possa procedere autonomamente con la riduzione/modifica/adattamento dei quesiti proposti, pur nel rispetto dei minimali previsti dai vigenti ordinamenti, alla luce delle diverse situazioni didattico-organizzative verificatesi presso ciascun Centro di formazione.**

Acquisiti questi primi elementi, il Servizio provinciale competente ha valutato puntualmente la prima proposta avanzata dalle Istituzioni formative provinciali e paritarie, evidenziandone le relative criticità. Si è osservato, tra l'altro, che il ricorso alla riscrittura/adattamento delle prove di esame, con le modalità proposte dalle Istituzioni formative provinciali e paritarie, avrebbe potuto determinare un “*vulnus*” anche rispetto alla validità giuridica del rilascio del titolo conclusivo, a causa del configurarsi eterogeneo di una stessa prova a seconda degli Enti, in quanto diversificati sono stati i tempi e le modalità di svolgimento dei programmi didattici, nonché le competenze, le conoscenze, le abilità da individuare come oggetto di accertamento. Sul piano tecnico-giuridico, tale soluzione è apparsa pertanto al Servizio provinciale competente difficilmente percorribile in ragione soprattutto di un'eccessiva **disomogeneità di trattamento** tra i candidati e le candidate, con particolare riferimento alle modalità e ai tempi di somministrazione delle prove in parola che sono stati proposti dalle Istituzioni suddette, che di fatto esautoravano i compiti della Commissione di esame.

Contestualmente allo svolgimento di tali considerazioni, il Servizio competente ha ritenuto opportuno proseguire l'interlocuzione di cui sopra attraverso una nuova nota inviata alle Istituzioni formative in data 1° marzo 2021, prot. n. 143881 (**documentazione n. 3**).

Con l'evoluzione della situazione epidemiologica e in ragione delle modalità di svolgimento dell'attività didattica consolidatasi nel mese di marzo 2021, sono via via proseguite, per il Servizio

provinciale competente e le Istituzioni formative provinciali e paritarie, le valutazioni in merito al modello di esame, mentre interveniva nel frattempo, come noto a questa Giunta, la risoluzione consiliare n. 48 del 2021, con la quale il Consiglio provinciale impegna la Giunta a definire un modello di esame, anche alla luce di quanto disciplinato a livello nazionale per gli esami di Maturità, *“che non preveda solamente lo svolgimento di una prova teorica o solo orale, bensì una prova pratica-laboratoriale e un colloquio.”*

Detta risoluzione consiliare impegna la Giunta ad individuare e comunicare tempestivamente le modalità di svolgimento degli esami di qualifica e di diploma per i percorsi della Formazione professionale prevedendo, sulla falsariga di quanto deciso per gli esami di Stato, oltre alle non ammissioni, lo svolgimento di una prova anche pratica, ma tenendo conto del peculiare contesto correlato alla struttura dei percorsi Iefp, che in via ordinaria prevedono prove variamente strutturate e validate dal Servizio provinciale competente.

Le Istituzioni con nota di data 26.03.2021 prot. n. 211558 (**Documentazione n. 4**) pur consapevoli che la realizzazione delle prove con le modalità ordinarie, nel rispetto di tutte le misure necessarie al contenimento del contagio, sarebbe stata probabilmente la soluzione maggiormente efficace e corrispondente alle legittime aspettative degli studenti e delle studentesse, hanno proposto una nuova e definitiva soluzione che prevede, in sintesi, e ferme restando le condizioni epidemiologiche in atto al momento dell'avvio delle procedure di esame, quanto segue:

a) ESAMI DI QUALIFICA: lo svolgimento della sola prova pratica e del colloquio da svolgersi in presenza, con il venir meno della prova esperta, in analogia al modello statale degli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione e nella piena valorizzazione delle attività laboratoriali agite dagli studenti e dalle studentesse, attività che si sono sempre svolte in piena continuità anche nei periodi di lockdown;

b) ESAMI DI DIPLOMA: la realizzazione in presenza della prova di studio di caso e/o pratica-prestazionale, che per analogia – sostengono le suddette Istituzioni formative provinciali e paritarie – è assimilabile “ad una sorta di prova pratica”; nel contempo la *non* somministrazione agli studenti ed alle studentesse della prova multi-ambito a carattere integrato e della/e prova/e dell'area linguistica, con proposta di verificare tutte le competenze e conoscenze riconducibili alle prove teoriche nel corso del colloquio finale.

Le Istituzioni formative provinciali e paritarie hanno al contempo proposto, tenuto conto della rimodulazione del modello come sopra definitivo, una diversa ripartizione del punteggio tra le diverse prove offrendo le relative motivazioni di ordine tecnico-didattico a sostegno della loro proposta.

Come emerge dai fatti sopra descritti, si è svolta una partecipata e profonda analisi istruttoria

che potesse comporre fattivamente, in un contesto caratterizzato da specifica peculiarità (continuità delle attività didattiche, impegno profuso dai docenti per assicurare le acquisizioni delle competenze, conoscenze, abilità previste dai vigenti Piani di studio provinciali, grado di complessità e livello di adattamento delle prove teoriche già validate dal Servizio), tutte le istanze del territorio e del sistema educativo e formativo della Iefp trentina.

Il fine precipuo ed obiettivo comune di tutti gli attori del sistema è quello di garantire un modello di accertamento finale delle competenze il più possibile rispondente ai requisiti della attendibilità, appropriatezza, significatività, accettabilità della prestazione richiesta agli studenti ed alle studentesse in sede di esame nel rispetto dei canoni della logicità, buon andamento, imparzialità delle operazioni e del trattamento degli studenti Iefp, da coniugare con le esigenze di tutela primaria della salute a fronte della evoluzione della curva epidemiologica e dalla progressione delle misure per arginarla (vaccinazioni), esigenze che inducono a contenere l'assembramento e a predeterminare gli aspetti logistico-organizzativi mobilitati dalle operazioni di esame.

Alla luce di tale complessa istruttoria, che ha inteso di tener conto di più elementi – oltre a quelli già descritti – quali l'andamento delle attività didattico teorico-pratiche, la ragionevolezza, appropriatezza delle deroghe alla struttura delle prove e delle procedure di esame, si rassegnano le seguenti conclusioni, che sono state considerate e temperate ai fini della definizione del nuovo modello d'esame, fermo restando le considerazioni più puntualmente dedotte nell'Allegato A):

- 1) la componente esterna delle Commissioni d'esame anche per quest'anno **non è prevista** in commissione, così come comunicato alle Organizzazioni imprenditoriali con nota di data 9.03.2021, prot. n. 168309 (**Documentazione n. 5**), con la finalità di adeguare il modello a quello per gli esami di Stato dell'istruzione secondaria di secondo grado. Nello stesso tempo, al fine di non disperdere l'apporto fornito dalle suddette Associazioni di categoria, si è stabilito che a partire dal corrente anno formativo i rappresentanti delle categorie produttive potranno, se interessati, candidarsi a svolgere le funzioni di Presidenti delle Commissioni d'esame;
- 2) la previsione di prove in grado di valorizzare soprattutto l'accertamento in sede di esame degli aspetti tecnico-pratici, correlati in modo precipuo alla qualifica triennale di "Operatore" ed alle specificità delle prove previste per i percorsi di diploma e per quelli quadriennali senza uscita al terzo anno, infine alle peculiarità del sistema della Iefp trentina unica sul panorama nazionale.

Il Servizio provinciale competente in materia di Esami di Stato ed abilitazioni professionali è così addivenuto, per lo svolgimento degli esami dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), alla definizione di un Documento Tecnico rubricato "**Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) correlati all'emergenza sanitaria COVID-19. Anno formativo 2020-**

2021”.

Il modello proposto nell’**Allegato A**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, consente anzitutto di salvaguardare e valorizzare adeguatamente l’area pratica, prevista specificamente per l’esame di Qualifica triennale, in perfetta continuità con le attività laboratoriali che si sono svolte durante l’anno formativo per ciascuna figura; permette di valorizzare, in particolare, la prova pratica quale componente identitaria e caratterizzante dei percorsi di IeFP triennali (segnando una differenza significativa rispetto al modello statale degli esami di Maturità); infine consente di contemperare, sotto il profilo tecnico-giuridico- docimologico-sanitario tutti gli elementi indagati. In considerazione della peculiare struttura della prova pratico-prestazionale relativa ai percorsi quadriennali, il cui numero è esiguo, si ritiene di non prevederne la somministrazione, in quanto è emersa in primo luogo l’esigenza di uniformare il più possibile il modello di svolgimento degli esami di Diploma, fermo restando che le conoscenze, le abilità e le competenze caratterizzanti le figure professionali di riferimento devono essere indagate e valutate attraverso la modalità del colloquio, sulla base degli elementi di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio n. 29 di data 13.05.2014.

Il modello prevede pertanto, in analogia con l’anno precedente, due ipotesi la cui attuazione non dipende dal termine delle lezioni ad una certa data come per il precedente anno formativo, ma dal configurarsi della situazione epidemiologica del territorio trentino all’avvio delle operazioni di esame, così come precisato nell’**Allegato A**).

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento che precede;
- Esaminata, nell’ambito dell’attuale fase di emergenza sanitaria COVID-19 la proposta relativa alle modalità di svolgimento degli esami dei percorsi IeFP, elaborata dal Servizio provinciale competente in materia di Esami di Stato ed abilitazioni professionali;
- Ritenuto di approvare le disposizioni derogatorie alla disciplina provinciale in materia di esami di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2020/2021, di cui all’**Allegato A**) rubricato “Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) correlati all’emergenza sanitaria COVID-19. Anno formativo 2020-2021”;
- Dato atto altresì che il presente provvedimento è adottato in coerenza con i termini fissati per lo svolgimento degli esami dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di qualifica e di diploma professionale, al fine di consentire al Servizio

provinciale competente in materia di esami di Stato ed abilitazioni professionali l'organizzazione in tempo utile dello svolgimento degli stessi anche in relazione al calendario scolastico provinciale;

- Visti gli articoli 33, 34 e 117 della Costituzione repubblicana;
- Visto lo Statuto d'Autonomia e in particolare l'articolo 8, n. 29);
- Richiamati i vari decreti legge che si sono succeduti dall'inizio dell'anno 2021, quali il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 di proroga al 30 aprile 2021 del termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti legge n. 19 e 33 del 2020 e il decreto legge 13 marzo 2021 n. 30 e ss.mm.e ii. che introduce nuove misure urgenti di contrasto alla pandemia;
- Richiamato in ambito locale quanto il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha definito con varie Ordinanze in merito alla disciplina delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica (Ordinanza 12 febbraio 2021 n. 65 recante "Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 in materia di applicazione temporale delle misure di cui all'art. 2 del Dpcm 14 gennaio 2021 per la c.d. "area arancione"; Ordinanza n. 67 di data 13 marzo 2021 Prot. n. A001/2021/178151 "Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" ; Ordinanza n. 68 di data 26 marzo 2021 Prot. n. A001/2021/1Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19");
- Visto il D.P.R. 31.08.1972, n. 670;
- Visto il D.P.R. 1.11.1973, n. 689;
- Vista la Legge Provinciale 07 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e ss.mm. e ii.;
- Vista la Legge Provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente l'ordinamento della formazione professionale, che vige nelle more dell'attuazione della Legge Provinciale 5/2006, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera b);
- Vista la L. 28 marzo 2003, n. 53 ("Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale");
- Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 ("Definizione delle norme generali sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera C) della legge 28

marzo 2003, n. 53”);

- Visto il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, (“Definizione delle norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”);
- Richiamata, per quanto compatibile, le Ordinanze Ministeriali di data 3 marzo 2021, n.53 avente ad oggetto “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” e la n. 54 di pari data relativa alle modalità di formazione delle commissioni d’esame;
- Vista la Legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 e relativo Regolamento adottato con D.P.G.P. del 26 marzo 1998 n. 6-78 /leg e ss.mm. e ii.;
- Visto il D.P.P. 01.10.2008, n. 42-149 Leg.;
- Richiamato qui ad ogni conseguente effetto l’accordo fra le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale denominato “Riferimenti ed elementi minimi comuni per esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale IeFP” di data 20.02.2014;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1581 di data 21/09/2015 e ss.mm.e ii. avente ad oggetto “Approvazione del Programma triennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 adottato ai sensi dell’art. 22 della Legge Provinciale n. 9 di data 03.06.2015.”;
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 458 del 31 marzo 2016 e ss.mm. e ii. recante “Modifica ed integrazione delle figure professionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) contenute nel Repertorio provinciale (deliberazione n. 1681 del 3 agosto 2012 e ss.mm.ii.), dei Piani di studio triennali e quadriennali di IeFP (deliberazione n. 1682 del 03 agosto 2012 e ss.mm.ii.), di quarto anno di IeFP successivo al conseguimento della qualifica professionale (deliberazione n. 2171 del 15 ottobre 2012 e ss.mm.ii.), delle denominazioni dei titoli di Diploma professionali (deliberazione n. 635 del 28 aprile 2014) e dei titoli di Qualifica professionale (deliberazione n. 197 del 16 febbraio 2015)”;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 7.08.2020 n. 1188 e ss.mm. e ii., avente ad oggetto “Approvazione del Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2020/2021 e 2021/2022, adottato ai sensi dell’art. 22 della Legge provinciale n. 9 del 3 giugno 2015.”;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 7.08.2020 n. 1189 e ss.mm. e ii., recante “Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall’a.f. 2020/21”;

- Vista ed esaminate tutte le note documentate nella relazione di cui in premessa, dalle quali si evince l'interlocuzione intercorsa tra il Servizio provinciale competente e le Istituzioni formative provinciali in merito allo svolgimento degli esami dei percorsi Iefp per la corrente sessione di esame;
- Vista la determinazione del Dirigente del Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola data 16.03.2021 n. 12 avente ad oggetto "Elenco dei Presidenti delle commissioni d'esame di Qualifica e di Diploma al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in Provincia di Trento. Approvazione dei requisiti e delle modalità di valutazione delle candidature, dell'Avviso e del modello di domanda";
- Vista la Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e cultura di data 18.03.2021 Prot. n. 192267 recante "Reclutamento Presidenti di commissione esami dei percorsi di istruzione e formazione professionale – anno formativo 2020/2021";
- Vista la Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e cultura di data 19.03.2021 Prot. n. 195495 recante "Ulteriori indicazioni organizzative per attività di alternanza scuola lavoro, tirocini curriculari IeFP, attività di laboratorio e prove Invalsi";
- Tutto ciò premesso;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, anche in deroga alle disposizioni provinciali vigenti e per l'a.f. 2020/2021, a causa delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'**Allegato A)** denominato "Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) correlati all'emergenza sanitaria COVID- 19 – Anno formativo 2020/2021" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che le disposizioni di cui al citato **Allegato A)** della presente deliberazione si applicano a tutti gli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale ivi espressamente indicati (sessioni ordinarie e straordinarie, apprendistato) statuendo, nel contempo, che tali disposizioni mantengono la loro efficacia fino all'anno formativo 2020/2021 e, comunque, fino all'espletamento di tutte le procedure di esame riferite a tale anno;
3. di stabilire che al termine dello svolgimento degli esami dei percorsi Iefp verranno rilasciate agli studenti ed alle studentesse ed ad ogni conseguente effetto di legge le certificazioni finali conseguite nell'anno formativo 2020/2021 nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti

disposizioni provinciali in materia;

4. di demandare al Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di esami di Stato e abilitazioni professionali l'assunzione delle direttive in merito all'organizzazione delle procedure di esame, ed in attuazione di quanto previsto dall'**Allegato A**), nel rispetto delle finalità ivi recate e fermo restando che le conseguenti decisioni dovranno tenere conto della situazione contingente connessa all'emergenza COVID-19;
5. di demandare altresì al suddetto Dirigente, per le motivazioni esposte, l'assunzione delle direttive in merito alle modalità di predisposizione e somministrazione delle prove di esame ed allo svolgimento delle stesse, anche per via telematica, e, ove necessario, anche con effetto integrativo di quanto stabilito nell'**Allegato A**), fermo restando che le conseguenti decisioni dovranno tenere conto della situazione contingente connessa all'emergenza COVID-19, e delle Ordinanze del Presidente della Provincia in materia di tutela della salute emanate successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione;
6. di dare atto inoltre che dall'adozione della presente deliberazione non consegue alcun onere diretto a carico del bilancio provinciale;
7. di attestare che la presente deliberazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm. e ii.;
8. di trasmettere il presente atto alle Istituzioni Formative provinciali e paritarie che erogano percorsi di Iefp per gli adempimenti di competenza.

Adunanza chiusa ad ore 10:17

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Nicoletti

Allegato A)

Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) correlati all'emergenza sanitaria COVID – 19. Anno formativo 2020-2021.

Analisi di contesto

Come noto, lo scorso anno formativo 2019-2020 la Giunta provinciale ha, con propria deliberazione n. 539 del 30 aprile 2020, approvato il modello di esame dei percorsi di IeFP sulla base dello scenario ampiamente descritto nella Deliberazione, nella quale si sono ripercorse le tappe che hanno condotto, con gradualità e attraverso il confronto con le Istituzioni formative provinciali e paritarie, alla definizione di un modello di esame, al termine dei percorsi di IeFP 2020-2021.

Si presenta ora, a un anno di distanza, una situazione analoga, con precipuo riferimento all'andamento della curva pandemica ancora in atto: l'Ordinanza Ministeriale dell'Istruzione n. 53 del 3 marzo 2021 ha stabilito la modalità di svolgimento degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020-2021, in attuazione dell'articolo 1 comma 504 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020/21 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020/23", che ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione di una o più Ordinanze per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di Istruzione, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica.

Tali analogie sono state ricercate, pur se nell'alveo dello spazio di autonomia consentito alla Provincia autonoma di Trento, rispetto alla materia che, come è noto, presenta caratteristiche di esclusività ed è vincolata al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al Capo III del D.lgs. n. 226/2005.

La Provincia autonoma di Trento nell'esercizio della competenza primaria (art. 4 punto 29 dello Statuto di Autonomia) si è dotata di un particolare dispositivo in merito allo svolgimento degli esami dei percorsi IeFP.

La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e ss.mm. e ii. agli artt. 60 c. 3 e 64 c. 3 dispone che la Provincia autonoma di Trento definisca, con Regolamento, le modalità di valutazione e di svolgimento delle prove di esame per l'acquisizione del diploma dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), nonché le modalità e i criteri per il rilascio dell'attestato di qualifica.

Nella nostra Provincia le modalità di svolgimento degli esami di qualifica professionale, unitamente a quelle relative al diploma professionale di "Tecnico", nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui ai citati articoli, sono disciplinate da specifiche disposizioni amministrative di dettaglio (rispettivamente, le deliberazioni n. 610 del 22.04.2016, Allegati 1, 2, 3 e 4 e la n. 668 del 27.04.2015, Allegato 1, adottate dalla Giunta provinciale, congiuntamente alle determinazioni del Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di Istruzione e Formazione Professionale n. 28 e 29 del 12 e del 13.05.2014), in attuazione delle quali si sono svolti gli esami in oggetto nelle precedenti sessioni.

Il presente documento propone un modello in parte derogatorio a quanto stabilito da detta Ordinanza Ministeriale, valutato a monte con tutte le Istituzioni formative provinciali e paritarie, e che rispetta due specifiche esigenze.

Da un lato, questa Giunta ha inteso riconoscere e premiare *in primis* gli sforzi compiuti da parte degli studenti, delle studentesse e dei docenti che durante l'anno formativo 2020/2021 hanno lavorato per realizzare un percorso quanto più normale e partecipato possibile; dall'altro ha inteso assicurare, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e per quanto la specificità dell'autonomia provinciale consente, la valorizzazione delle attività pratico-laboratoriali.

Queste attività infatti, in particolare per i percorsi di istruzione e formazione di qualifica triennale, costituiscono proprio la loro specificità identitaria, così come si può evincere dalle figure professionali previste nel Repertorio provinciale.

Nello specifico, con le presenti disposizioni si è inteso prevedere un modello di esame basato, oltre che su un colloquio, sullo svolgimento della prova pratica esclusivamente per la qualifica triennale, in quanto tale percorso si fonda in modo peculiare sulla metodologia definita dall'art. 64 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e ss.mm. e ii., e che testualmente prevede quanto segue: *“La formazione e l'istruzione promuovono lo sviluppo educativo, culturale e professionale dello studente attraverso metodologie fondate sull'esperienza reale e sulla riflessione in merito all'operare responsabile produttivo, da realizzare soprattutto nelle attività pratiche di laboratorio”*.

Si è ritenuto invece di escludere la somministrazione in sede di esame delle prove teorico-pratiche relative ai percorsi di diploma del quarto anno e ai percorsi quadriennali, prevedendo in questi casi il solo colloquio. Tale scelta è motivata in ragione della natura eminentemente riflessiva caratterizzante l'impianto degli esami e quindi delle prove riferite a tali percorsi (studio di caso e domande multi-ambito, prova/e di lingua/e comunitaria/e, prova pratico-prestazionale), la cui finalità precipua è di indagare la capacità degli studenti e delle studentesse di analizzare un caso professionale specificamente definito, così come si evince dal completamento degli esiti dell'attività di validazione condotta dal Servizio provinciale competente sulle proposte di prove presentate dalle suddette Istituzioni formative provinciali e paritarie.

Pertanto, in un momento di necessaria sintesi tra l'emergenza sanitaria, la normativa di settore, le proposte avanzate da parte delle Istituzioni formative, la salvaguardia della regolarità delle procedure di esame, il bilancio consolidatosi sul modello di esame attuato nella precedente sessione di esame 2019-2020, la specificità delle figure professionali dei percorsi IeFP, la diversificata natura e finalità delle prove di esame previste per i vari percorsi formativi e, ancora, il monitoraggio delle attività formative realizzate sul territorio provinciale, con il presente documento si disciplinano gli esami al termine dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'anno formativo 2020-2021, realizzati dalle Istituzioni formative provinciali e paritarie di cui al capo secondo, art. 8 comma 2 lettere b e c, della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 e ss.mm. e ii. e finalizzati al rilascio di Qualifiche e Diplomi professionali ai sensi delle vigenti disposizioni.

Oltre che in relazione a tutti gli elementi sopra considerati, va inoltre specificato che le due ipotesi delineate nel presente documento in merito alle modalità di svolgimento degli esami in oggetto sono la conseguenza, a differenza dello scorso anno, non più della decisione delle competenti Autorità di riaprire o meno le scuole di ogni ordine e grado entro una certa data, ma della presa d'atto, da parte dell'Amministrazione provinciale, dell'andamento della situazione epidemiologica su tutto il territorio di propria competenza e dei livelli di sicurezza che possono esser garantiti all'avvio delle operazioni di esame onde consentirne lo svolgimento secondo modalità quanto più possibili “normali” e “normalizzanti”.

È inoltre doveroso ricordare in questa sede quanto il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha approvato nella seduta plenaria del 26.02.2021 con parere n. 54, laddove si legge che *“Il Consiglio ha sottolineato con preoccupazione la difficile condizione delle studentesse e degli studenti poiché dovranno misurarsi con l'esame di Stato, interrompendo, proprio nella delicata fase finale, la continuità della didattica in presenza e le interazioni sociali ed affettive con il gruppo dei pari, provocando al contempo isolamento e solitudine, ansia e senso di frustrazione per il futuro incerto. Il CSPI ha auspicato che di questa condizione, ancora più preoccupante rispetto allo scorso anno, si facciano carico i consigli di classe, consentendo a tutti gli studenti di vivere serenamente l'esperienza dell'esame, attraverso un colloquio che valorizzi il percorso scolastico svolto e le competenze acquisite”*.

Si sono pertanto coniugate le finalità delineate a livello nazionale in merito al modello di Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione con la specificità dei percorsi della IeFP trentina, unitamente alle risorse messe in campo per garantire agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie una offerta formativa regolare, pur nel difficile contesto dell'emergenza sanitaria.

Il modello prevede dunque, per le motivazioni qui espresse e che integrano quanto delineato nella Relazione dell'Assessore competente, due possibili modalità di svolgimento, la cui attuazione è subordinata alle condizioni epidemiologiche e alle conseguenti disposizioni delle autorità competenti, nonché alle misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali e provinciali che consentano o meno l'avvio e lo svolgimento in presenza delle prove di esame qui previste.

A tal fine, dirimenti in ordine alla scelta del modello di svolgimento degli esami IeFP per il corrente anno, secondo quanto previsto dal presente documento, saranno le disposizioni che il Presidente della Provincia riterrà di emanare in merito ai livelli di sicurezza e all'andamento della situazione epidemiologica.

Articolo 1

Disposizioni comuni relative ai percorsi di IeFP triennale per il conseguimento della qualifica professionale, dei percorsi di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica e dei percorsi quadriennali senza uscita al terzo anno

1. Vengono qui di seguito emanate le disposizioni provinciali per lo svolgimento degli esami dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzati dalle Istituzioni formative provinciali e paritarie, tenendo conto dell'Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, disposizioni che mirano ad assicurare uniformità delle procedure nell'ambito dell'intero secondo ciclo di istruzione, con precipuo riferimento alla modalità di composizione delle Commissioni formate da componenti interni (docenti) e da un Presidente esterno, **in posizione di terzietà**.

2. Sia nell'ipotesi in cui sia consentito lo svolgimento degli esami in presenza, come anche nell'ipotesi in cui gli stessi non possano essere svolti in presenza per ragioni sanitarie connesse alle emergenze epidemiologiche in atto come sopra precisato, è disposto:

a) AMMISSIONE AGLI ESAMI dei percorsi IeFP

Premessa

Le modalità di svolgimento degli esami di qualifica professionale di "Operatore", unitamente a quelle relative al diploma professionale di "Tecnico", sono disciplinate da specifiche disposizioni amministrative di dettaglio, rispettivamente, le deliberazioni n. 610 del 22.04.2016, Allegati 1, 2, 3 e 4, e la n. 668 del 27.04.2015, Allegato 1, adottate dalla Giunta provinciale, congiuntamente alle determinazioni del Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di Istruzione e Formazione Professionale n. 28 e 29 rispettivamente del 12 e del 13.05.2014 sopra richiamate.

In particolare, la deliberazione n. 610 del 22.04.2016 nell'Allegato 4, al punto 4.1. disciplina l'ammissione degli studenti e delle studentesse agli esami di qualifica professionale, mentre per quanto riguarda l'ammissione degli studenti e delle studentesse agli esami di diploma professionale si deve fare riferimento a quanto disposto dall'Allegato 1, punto 2. della deliberazione n. 668 del 27.04.2015.

Questo vale anche per quanto riguarda i percorsi denominati "Percorsi di qualifica per adulti", nell'accezione di frequenza del percorso personalizzato.

A differenza del precedente anno formativo 2019-2020, il corrente anno 2020-2021 ha registrato una maggiore continuità nello svolgimento delle attività didattiche, pertanto sono ammessi a sostenere gli esami i candidati interni nel rispetto delle soglie di frequenza obbligatorie previste dalle ordinarie disposizioni provinciali; ne consegue che le Istituzioni formative provinciali e paritarie valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza e i casi eccezionali sulla base delle ordinarie vigenti disposizioni della Provincia, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.

Per quanto attiene invece l'ammissione dei candidati esterni, questa è subordinata al superamento degli esami preliminari sulla base delle ordinarie vigenti disposizioni dettate dalla Provincia per tale tipologia di candidati/e.

b) *PUNTEGGIO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DEI PERCORSI IeFP*

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di ammissione dei candidati agli esami di qualifica e di diploma professionale, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione effettivamente svolta. Il punteggio di ammissione agli esami rimane quello disposto dalle citate deliberazioni n. 610 del 22.04.2016 (Allegato 4, punto 4.1.) e n. 668 del 27.04.2015 (Allegato 1, punti 2. e 4.),

ovvero tra un minimo di 30 e un massimo di 55 punti.

Quale presupposto per il rispetto di una regolare e trasparente procedura, e in attuazione delle raccomandazioni diramate negli anni precedenti in merito alla regolarità formale di tale fase, il competente organo collegiale delibera nella sua interezza un punteggio di ammissione agli esami compreso **tra un minimo di 30 e un massimo di 55 punti**. Nella determinazione di tale punteggio l'organo collegiale tiene anche conto dei seguenti criteri:

1. tutta la formazione effettivamente realizzata durante l'anno formativo;
2. nelle situazioni in cui i tirocini curricolari e l'alternanza formativa non siano stati avviati, o siano stati interrotti o non possano più esserlo, possono essere considerate/valutate anche le esperienze di laboratorio e/o le attività progettuali svolte dagli studenti e dalle studentesse prima delle interruzioni connesse all'emergenza sanitaria, così come previsto dalle disposizioni nazionali e provinciali;
3. è altresì valorizzata, ai fini della determinazione del punteggio di ammissione agli esami dei percorsi di IeFP, anche la realizzazione da parte degli studenti e delle studentesse di specifici project work assegnati dalle Istituzioni formative con riferimento al profilo professionale di un determinato percorso di IeFP (project work viene inteso come elaborazione assistita a distanza di un documento progettuale relativo a un manufatto o di una elaborazione multimediale).

I casi di non ammissione agli esami devono essere puntualmente motivati.

c) *COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI*

Le Commissioni per lo svolgimento degli esami per il conseguimento sia della qualifica triennale sia del diploma di Tecnico (riferito al quarto anno successivo alla qualifica come anche ai percorsi quadriennali senza uscita al terzo anno) sono costituite da docenti esclusivamente appartenenti all'Istituzione formativa sede di esame e da un Presidente esterno nominato sulla base delle vigenti disposizioni provinciali.

Per la nomina del **Presidente della Commissione** di esame, il Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di esami di Stato ed abilitazioni professionali attingerà dal

relativo “**Elenco permanente dei Presidenti delle Commissioni d’esame dei percorsi IeFP**”. Tale Elenco è stato riformato con la recente determinazione dirigenziale n. 12 del 16.03.2021, considerate anche le nuove candidature pervenute al suddetto Servizio nell’anno formativo 2020/2021. La nomina verrà disposta sulla base di valutazioni a cura del suddetto Dirigente, che tengano conto della affidabilità e competenza del soggetto da incaricare per tale delicato ruolo e della dislocazione territoriale delle sedi di esame, contemperando i criteri e le modalità già espresse nella citata determinazione.

La Giunta riconosce e promuove – come già precisato con la precedente deliberazione di data 26.04.2016 n. 610 – l’Elenco dei Presidenti delle Commissioni di esame di tutti i percorsi IeFP, in quanto strumento sperimentato nella sua efficacia che assolve a specifiche finalità pubbliche nella ricerca dei soggetti cui affidare il delicato compito del Presidente.

Questa Giunta prende atto e sostiene le motivazioni, le finalità, le modalità e i criteri che hanno determinato l’aggiornamento dello stesso Elenco a cura del Dirigente competente, così come risulta dalla citata determinazione dirigenziale n. 12 del 16.03.2021.

Anche per la corrente sessione di esame le Commissioni non prevedono la presenza dei rappresentanti di categoria (art. 9, comma 3 lettera e) della legge provinciale 3.09.1987 n. 21 e ss.mm.ii.) per gli esami di qualifica e dei membri esperti, come previsto dalla precedente deliberazione n. 539 del 30.04.2020.

Per la corrente sessione di esame le rappresentanze suddette sono state valorizzate nei termini evidenziati nella relazione di cui alla presente deliberazione.

d) *FUNZIONAMENTO E VALIDITÀ DELLE DECISIONI DELLE COMMISSIONI*

Le condizioni minime per la regolare composizione e funzionamento delle Commissioni sono le medesime previste rispettivamente per gli esami di qualifica e di diploma professionale dalle deliberazioni n. 610 del 22.04.2016 e n. 668 del 27.04.2015 utilizzate nelle precedenti sessioni di esami, fatte salve le eccezioni di cui al precedente punto c).

In particolare, restano ferme le disposizioni organizzative inerenti le funzioni della Commissione e del ruolo del Presidente, le modalità di svolgimento della riunione preliminare e di verifica della incompatibilità dei componenti delle Commissioni e le modalità di correzione delle prove di esame qui previste. Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori, è demandata al Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di esami di Stato e abilitazioni professionali l’emanazione di specifiche disposizioni attuative per garantire il regolare svolgersi delle operazioni della Commissione, in coerenza con quanto indicato dal competente Ministero con la citata Ordinanza n. 53 del 3.03.2021. Tali disposizioni dirigenziali sono demandate al suddetto Dirigente con precipuo riferimento alle modalità di svolgimento degli esami anche per via telematica, alle procedure di verbalizzazione e di valutazione nonché, ove necessario, alla revisione delle griglie valutative da parte delle Commissioni.

e) *ESAME DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE PER CANDIDATI ESTERNI (PRIVATISTI)*

I candidati e le candidate esterni/e svolgeranno gli esami prescritti nella stessa sessione ordinaria, sulla base dello svolgimento delle prove preliminari previste dalle ordinarie vigenti disposizioni provinciali, secondo termini e modalità già stabiliti dalle apposite circolari del Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di esami di Stato e abilitazioni professionali.

f) *STUDENTI e STUDENTESSE CON DISABILITÀ CERTIFICATA (L. 104/92 e ss.mm. e ii.), CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) E STUDENTI STRANIERI*

Per tali tipologie di studenti e studentesse si applicano le vigenti ordinarie disposizioni provinciali e nazionali in materia. Per gli studenti e le studentesse con BES, si tiene conto, per quanto compatibile, delle finalità recate dagli articoli 20 e seguenti della citata Ordinanza Ministeriale n. 53 di data 3.03.2021.

Giova qui riportare, in merito alle specifiche garanzie da adottare in sede di svolgimento delle prove di esame, quanto il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha ritenuto necessario sottolineare, seppure in merito all' Ordinanza del primo ciclo di Istruzione, con il parere n. 54 espresso nella seduta del 26.02.2021: *“porre particolare attenzione agli studenti con Bisogni Educativi Speciali che in questo momento di emergenza sanitaria hanno vissuto maggiori difficoltà, oltre che nell'inclusione sociale, anche in relazione allo svolgimento del percorso scolastico.”*

g) **SESSIONI STRAORDINARIE DI ESAME**

Eventuali sessioni straordinarie e quelle relative a percorsi formativi in apprendistato si svolgeranno sulla base del modello di esame attuato in occasione della sessione ordinaria e in attuazione delle vigenti ordinarie disposizioni provinciali.

Al Dirigente del Servizio provinciale competente è demandata l'emanazione di specifiche disposizioni che consentano agli studenti e alle studentesse impossibilitati a svolgere e/o a completare le prove di esame qui previste (in ragione di specifiche esigenze di ordine sanitario, personali eccetera) lo svolgimento e/o il completamento delle stesse.

h) **CERTIFICAZIONI FINALI DEI PERCORSI**

Per l'anno formativo 2020-2021 restano ferme le modalità di rilascio delle certificazioni finali dei percorsi di IeFP, già definite dall'Allegato 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 610 del 22.04.2016 e dalle vigenti ordinarie disposizioni provinciali.

Sono demandati ai Responsabili delle Istituzioni formative provinciali e paritarie la verifica e il controllo puntuali della certificazione finale conseguente al superamento dell'esame finale di tutti i percorsi IeFP o delle attestazioni di competenza ecc., nonché gli adempimenti connessi alla regolare emissione dei registri e gli adempimenti richiesti dalle vigenti ordinarie disposizioni provinciali in merito alla sottoscrizione e al tempestivo rilascio delle certificazioni finali.

Articolo 2

Disposizioni relative allo svolgimento delle prove di esame IeFP in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica COVID-19 - anno formativo 2020-2021

Per la **qualifica professionale**, qualora la situazione epidemiologica in atto consenta gli esami in presenza, è disposto quanto specificamente indicato nel Modello di esame n. 1 sotto riportato.

Per gli esami relativi ai **diplomi di quarto anno e quadriennale senza uscita al terzo anno**, indipendentemente dall'evoluzione della situazione epidemiologica, la prova d'esame consisterà esclusivamente in un colloquio come sotto specificato.

Nel caso in cui si presentassero particolari situazioni sanitarie afferenti agli studenti e alle studentesse, nonché ai membri della commissione, si prevede che il colloquio relativo a tutti i percorsi possa svolgersi in forma telematica.

Modello di esame n. 1

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE: l'esame finale per tutti i candidati è così regolato:

a) *STRUTTURA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE*

a1) **PROVA PRATICA:** è prevista la somministrazione della prova pratica definita dall'Allegato 4 punto 5 - sezione 5.1 rubricata "Prova Pratica" della deliberazione n. 610 del 22.04.2016, tenendo conto della programmazione effettivamente svolta in presenza e dei contenuti effettivamente veicolati anche attraverso la formazione a distanza nel periodo di emergenza sanitaria.

La prova esperta pertanto non verrà somministrata, in analogia a quanto previsto dalla citata Ordinanza Ministeriale n. 53 di data 3.03.2021.

La prova pratica tiene in debito conto la programmazione e le attività didattiche effettivamente svolte sia in Laboratorio sia attraverso le modalità della formazione a distanza attivate a seguito dell'emergenza, ed è corredata della "**Scheda tecnica**" per rilevare anche le competenze di Scienze applicate.

A tali indicazioni dovranno ispirarsi, di conseguenza, anche i criteri e le modalità della valutazione, secondo considerazioni di opportunità e sostenibilità valutate dalle singole Commissioni caso per caso (vedasi anche la precedente lettera d) "**FUNZIONAMENTO E VALIDITÀ DELLE DECISIONI DELLE COMMISSIONI**").

SOMMINISTRAZIONE E PUNTEGGIO MASSIMO DELLA PROVA PRATICA: PUNTI 27

Fermo restando quanto disposto dal precedente punto a1), le modalità e i termini di somministrazione della prova sono definiti dalle vigenti ordinarie disposizioni provinciali e saranno integrati da opportune disposizioni del Dirigente del Servizio provinciale competente, volte a garantire il regolare svolgimento delle attività della Commissione di esame, ivi comprese quelle afferenti alle modalità di valutazione.

A tal fine, si assegna alle Commissioni il **compito di procedere autonomamente alla revisione della griglia di valutazione in coerenza con il punteggio massimo previsto per la prova pratica (27 punti)**. Tale revisione deve rispondere ai principi di efficienza, trasparenza, economicità, imparzialità e buon andamento delle operazioni di esame, nonché secondo criteri di appropriatezza e significatività rispetto alla valutazione della performance realizzata dagli studenti e dalle studentesse.

DURATA DELLA PROVA

La durata di tale prova è definita con determinazione di costituzione delle Commissioni di esame, sulla base delle indicazioni fornite dalle Istituzioni formative provinciali e paritarie, nonché alla luce delle peculiarità di ciascun percorso e delle condizioni logistiche e organizzative connesse alla situazione epidemiologica e ai protocolli sanitari.

a2) **COLLOQUIO** : è previsto inoltre un colloquio, in analogia a quanto stabilito dalla citata **Ordinanza Ministeriale n. 53 di data 3.03.2021**, volto a verificare il raggiungimento delle finalità generali previste dal Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) in esito al percorso formativo triennale e condotto dalla Commissione sulla base degli elementi, già consolidati e sperimentati nella precedente sessione di esame 2019-2020 e così come indicato nel successivo punto rubricato “**Modello di esame n. 2**”.

DURATA DEL COLLOQUIO: di norma 30 minuti

PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DEI COLLOQUI: PUNTI 18

Le modalità per l'attribuzione del punteggio della prova pratica e del colloquio dell'esame della qualifica professionale triennale rimangono, per quanto compatibili (ad esempio, formazione di sottocommissioni), le medesime già stabilite dalla citata Deliberazione n. 610 del 22.04.2016.

Con specifico riferimento alla valutazione dei colloqui, il Dirigente del Servizio provinciale competente emana puntuali **disposizioni operative in ordine alle griglie da utilizzare, al fine di garantirne l'ordinata, equa e imparziale conduzione.**

DIPLOMA PROFESSIONALE DI QUARTO ANNO SUCCESSIVO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA: l'esame finale per tutti i candidati è così regolato:

STRUTTURA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE

COLLOQUIO: è previsto esclusivamente un colloquio, in analogia a quanto stabilito dalla citata **Ordinanza Ministeriale n. 53 di data 3.03.2021** che, ferme restando le citate e vigenti disposizioni (deliberazione n. 668 del 27.04.2015 e determinazione del Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale n. 28 del 12.05.2014), indagherà il programma effettivamente svolto e gli apprendimenti acquisiti durante l'anno, anche in modalità di formazione a distanza.

Le prove studio di caso e domande multi-ambito e di lingua comunitaria pertanto non verranno somministrate, in analogia a quanto previsto dalla citata Ordinanza Ministeriale n. 53 di data 3.03.2021.

Il **colloquio**, volto a verificare il raggiungimento delle finalità generali previste dal Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) in esito al percorso formativo di Tecnico, è condotto dalla Commissione sulla base degli elementi già consolidati e sperimentati nella precedente sessione di esame 2019-2020 e così come indicato nel successivo punto rubricato “**Modello di esame N. 2**”.

PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: PUNTI 45

Punteggio relativo alla/e certificazione/i linguistica/e: è riconosciuto in misura totale o parziale, a seconda del/dei credito/i posseduto/i, il punteggio relativo alla certificazione linguistica (livello B1) conseguita dallo studente e dalla studentessa in base alle modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 668 del 27.04.2015 e dalla determinazione del Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale n. 28 del 12.05.2014. Nel caso di possesso di un credito parziale, il colloquio, in quanto unica modalità valutativa prevista, dovrà accertare il possesso delle competenze linguistiche non certificate e ne assegnerà il relativo punteggio in aggiunta a quello già attribuito.

DIPLOMA PROFESSIONALE AL TERMINE DEI PERCORSI QUADRIENNALI SENZA USCITA AL TERZO ANNO: l'esame finale è così regolato:

STRUTTURA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE

COLLOQUIO: è previsto esclusivamente un colloquio in analogia a quanto stabilito dalla citata **Ordinanza Ministeriale n. 53 di data 3.03.2021** che, ferme restando le citate e vigenti disposizioni (deliberazione n. 668 del 27.04.2015 e determinazione del Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale n. 29 del 13.05.2014), indagherà il programma effettivamente svolto e gli apprendimenti acquisiti durante l'anno, anche in modalità di formazione a distanza.

Le prove studio di caso e domande multi-ambito, prova pratico prestazionale e di lingua/e comunitaria/e pertanto non verranno somministrate, in analogia a quanto previsto dalla citata Ordinanza Ministeriale n. 53 di data 3.03.2021.

Il **colloquio**, volto a verificare il raggiungimento delle finalità generali previste dal Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) in esito al percorso formativo di Tecnico e condotto dalla Commissione sulla base degli elementi, già consolidati e sperimentati nella precedente sessione di esame 2019-2020 e così come indicato nel successivo punto rubricato "**Modello di esame n. 2**".

PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: PUNTI 45

Punteggio relativo alla/e certificazione/i linguistica/e: è riconosciuto in misura totale o parziale, a seconda del/dei credito/i posseduto/i, il punteggio relativo alla certificazione linguistica (livello B1) conseguita e dallo studente e dalla studentessa in base alle modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 668 del 27.04.2015 e dalla determinazione del Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale n. 28 del 12.05.2014. Nel caso di possesso di un credito parziale, il colloquio, in quanto unica modalità valutativa prevista, dovrà accertare il possesso delle competenze linguistiche non certificate e ne assegnerà il relativo punteggio in aggiunta a quello già attribuito.

Modello di esame n. 2

Nell'**ipotesi in cui** le condizioni epidemiologiche, le disposizioni delle Autorità competenti, le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali e provinciali **non consentano lo svolgimento in presenza delle prove di esame** e si renda quindi necessario limitare gli assembramenti connessi alle operazioni di esame, **l'esame consiste per tutti i percorsi di IeFP esclusivamente in un colloquio**, che è condotto tenendo conto di quanto effettivamente realizzato durante l'anno formativo nel periodo dell'emergenza COVID-19, **e definito sulla base di quanto previsto al riguardo dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 30.04.2020 n. 539** e comunque dalle seguenti fonti precedentemente citate per tale prova:

- Allegato 4, Punto 5.1., lettera c) della deliberazione n. 610 del 22.04.2016;
- Allegato 1, punto 3.7. della deliberazione n.668 del 27.04.2015;

- Allegati 1), rispettivamente alla lettera c. ed alla lettera d., delle determinazioni del Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale n. 28 e 29 del 12 e del 13.05.2014.

Fermo restando quanto specificato nel paragrafo precedente, il colloquio è pertanto calibrato da parte della Commissione d'esame rispetto ai contenuti, alle modalità di conduzione e di attribuzione del punteggio al fine di garantire la completezza e la significatività della valutazione.

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa e dello studente e delle competenze in esito al percorso formativo e verte complessivamente su tutti gli argomenti delle prove non effettuate (**per gli esami di qualifica la prova esperta e la prova pratica, per il diploma professionale del quarto anno lo studio di caso e domande multi ambito e prova/e di lingua/e comunitaria/e, con l'aggiunta della prova a carattere pratico-prestazionale per il diploma professionale quadriennale**).

Il Colloquio è volto a verificare nello specifico:

- la ricostruzione del proprio percorso formativo, in termini di autovalutazione e con riferimento alle acquisizioni e ai progressi conseguiti;
- gli apprendimenti acquisiti durante l'anno, sia in riferimento alla formazione a distanza che in riferimento alla formazione in presenza;
- la presentazione di un **elaborato** personale/argomento a scelta di interesse professionale da valutare con particolare riguardo all'adeguatezza/correttezza dei contenuti e alla pianificazione/chiarità dell'esposizione;
- la capacità di riflettere sull'esperienza pandemica, che si è protratta per due anni formativi, in un'ottica di comprensione e rielaborazione degli eventi, anche dal punto di vista del cittadino e della cittadina, nonché nell'ottica del futuro inserimento professionale;
- la capacità di definire l'identità personale e professionale, in relazione alle aspirazioni e agli obiettivi futuri.

A tal fine la Commissione propone allo studente e alla studentessa, anche con adattamenti/soluzioni diverse riferite alle specifiche discipline, l'analisi di testi, documenti, progetti, nonché la valutazione di situazioni professionali problematiche (con particolare riferimento ai percorsi di quarto anno), per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle diverse discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio lo studente/la studentessa espone, mediante una breve relazione, il proprio elaborato.

Si ricorda inoltre che la competenza di comunicazione/esposizione orale dovrà essere valutata collegialmente dall'intera Commissione.

Per quanto riguarda i candidati esterni, la Commissione tiene in debita considerazione sia il percorso pregresso, che dovrà essere indagato in maniera puntuale, sia gli esiti delle prove preliminari, teoriche e pratiche, che potranno essere opportunamente richiamate e ridiscusse durante il colloquio.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO: ove necessario, anche in conformità al quadro epidemiologico e alle misure sanitarie in atto, il colloquio potrà svolgersi su base telematica, come precisato al paragrafo denominato **COLLOQUI IN MODALITÀ TELEMATICA**.

DURATA DEL COLLOQUIO: di norma 45 minuti, e comunque non meno di 30

PUNTEGGIO a disposizione della Commissione: 45 punti

Il punteggio minimo per il superamento dell'esame per tutti i percorsi di IeFP è stabilito in 60 punti su 100.

BONUS E LODE: si applicano le modalità di attribuzione del bonus e della lode previste rispettivamente dall'Allegato 4 punti 9.2. e 9.3 della deliberazione n. 610 del 22.04.2016 e dall'Allegato 1, punto 4. rubricato "**Valutazione e risultato finale**" della deliberazione n. 668 del 27.04.2015.

Le Commissioni utilizzano, anche per la sessione di esame 2020-2021, le **griglie di valutazione dei colloqui** predisposte al fine di assicurare un'equa, puntuale e rigorosa valutazione dei colloqui. Le griglie sono quelle già predisposte dal Servizio provinciale competente in ordine a tutti i percorsi di Istruzione e formazione professionale, inoltrate alle Istituzioni formative provinciali e paritarie con nota di data 18.05.2020 prot. n. 269190.

È comunque demandata al Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di esami di Stato e abilitazioni professionali, ove necessario, la definizione di **nuove griglie/criteri di valutazione** per l'attribuzione del punteggio previsto al fine di indirizzare ed uniformare i lavori della Commissione di esame.

COLLOQUI IN MODALITÀ TELEMATICA

Al fine di assicurare la regolarità e la legittimità dello svolgimento del colloquio per via telematica e la veridicità di tutte le attività, il Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di esami di Stato e abilitazioni professionali emana anche per la corrente sessione di esame 2020-2021, ove necessario, **specifiche disposizioni prescrittive**, in attuazione dei seguenti criteri e di quelli stabiliti in ambito nazionale in quanto compatibili:

- lo svolgimento delle sedute a distanza del colloquio di esame è assicurato mediante strumenti di connessione telematica audio-video che consentano l'identificazione dello studente e della studentessa, il corretto svolgimento in forma orale dell'esame, gli adempimenti per la formalizzazione della seduta ;
- il sistema di connessione telematica audio-video tra studente/studentessa e la Commissione per l'intera durata dell'esame;
- a ciascun/a studente/studentessa dovrà essere fornita adeguata informativa sulle modalità di svolgimento a distanza dell'esame, nonché sul relativo trattamento dei dati personali;
- la medesima informativa dovrà essere trasmessa anche a ciascun componente della Commissione;
- le Commissioni di esame si riuniscono in modalità a distanza per via telematica e ciascun membro della Commissione dovrà assicurare connessione audio-video attraverso adeguato supporto informatico;
- agli studenti e alle studentesse con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento è assicurato lo svolgimento a distanza del colloquio di esame con l'ausilio delle misure normativamente previste e secondo le istruzioni tecniche fornite dalla Commissione nella riunione preliminare;
- nell'eventualità in cui in corso di esame o di seduta insorgessero difetti di funzionamento telematici, il Presidente della Commissione valuta e dispone la sospensione della seduta, di cui viene dato atto nel relativo verbale;
- lo studente e la studentessa predispone dalla propria collocazione remota e con i propri mezzi adeguato supporto informatico atto a consentire la connessione audio-video con la Commissione e sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità disposte dal Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di esami di Stato e abilitazioni professionali;

- il Presidente della Commissione dispone le misure organizzative necessarie a garantire l'identificazione dello studente e della studentessa, lo svolgimento della prova di esame e i conseguenti adempimenti.

CONTROLLO E VIGILANZA DELLE PROCEDURE DI ESAME

Il Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di esami di Stato e abilitazioni professionali assicura le modalità di controllo e di vigilanza ispettiva per il regolare svolgimento delle operazioni di esame, ivi compresa l'assistenza tecnica alle Commissioni di esame.

DISPOSIZIONI FINALI

Al fine di assicurare il buon andamento degli esami e una più puntuale definizione degli adempimenti di ordine organizzativo ed amministrativo, il Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di esami di Stato e abilitazioni professionali emana specifiche disposizioni gestionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lettera a) ter della legge provinciale 3.04.1997 n. 7 e ss.mm. e ii.

Per quanto non previsto nel presente Documento, si applicano le disposizioni provinciali previste per gli esami di qualifica e di diploma professionale di cui alle deliberazioni citate, in quanto compatibili con le presenti disposizioni.